

MODULARIO SALUTE 19

000810

Roma



Ministero della Salute
Dip. Sanità pubblica veterinaria, nutrizione
E sicurezza degli alimenti
Dir. Gen. Sanità animale e farmaco veterinario
Ufficio II

Richiesta al Foglio del
N°

Assessorati regionali alla sanità
Servizi veterinari
Loro sedi

U.N.A.
Via Vibio Maritano 58
00189 Roma
Fax: 06-33252424
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro sedi

AUTONOME PROVINZ PROVINZIA AUTONOMA
BOZEN-SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Protokoll-
datum
Data di
protocollo: 15-04-2008 Uhrzeit
ora

p.c.

Protokollnummer:
numero di protocollo:

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus – condizioni e modalità di abbattimento

Si comunica per opportuna informazione che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2008, n. 79, il decreto di cui all'oggetto.

Si invitano pertanto codesti Assessorati a darne la massima diffusione, per consentire agli aventi diritto agli indennizzi per gli abbattimenti effettuati nell'ambito del citato piano di controllo di accedere ai relativi rimborsi.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II

Dot. Ugo Santucci

Ugo Santucci

AUTONOME PROVINZ PROVINZIA AUTONOMA
BOZEN-SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Protokoll-
datum
data di
protocollo: 15. April 2008 Uhrzeit
ora

Protokollnummer:
numere el protocollo:

AUTONOME PROVINZ PROVINZIA AUTONOMA
BOZEN-SÜDTIROL DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Protokoll-
datum
Data di
protocollo: 15-04-2008 Uhrzeit
ora

Protokollnummer:
numero di protocollo: *SPZ*

8 - VAS GABE OTTE: VORZUGSBEHANDLUNG NUR BEI EINER VON UNTERZUGELICHTENEN BEHÖRDEN

ef

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2007.

Recepimento della direttiva del Consiglio 2006/102/CE che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE, concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90 ed in particolare l'art. 37, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1997, n. 192 S.O.;

Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004 recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose come modificata dalla rettifica del 16 giugno 2004 e dalla rettifica del 7 luglio 2004;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2006, n. 92;

Viste le disposizioni correttive ed integrative del decreto 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose;

Vista la direttiva 20 novembre 2006, n. 2006/102/CE che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Effettuata con lettera del 29 settembre 2007 ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52 la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli allegati della direttiva 20 novembre 2006, n. 2006/102/CE sono considerati corrispondenti agli allegati al decreto del Ministero della salute 28 febbraio 2006 citato in premessa, di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante il XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 ottobre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 144

08A02125

DECRETO 2 febbraio 2008.

Piano nazionale di controllo di *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium* nelle galline ovaiole della specie *Gallus Gallus* - condizioni e modalità di abbattimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il cal-

colo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Vista la decisione 2007/848/CE della Commissione dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus Gallus*;

Vista la decisione 2007/782/CE della Commissione del 30 novembre 2006, che approva i programmi annuali e pluriennali ed il contributo finanziario della Comunità al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, di attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Visto il Regolamento 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Vista la decisione n. 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle galline ovaiole della specie *Gallus Gallus* e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005;

Considerato che il piano nazionale di controllo approntato dal Centro nazionale di referenza delle salmonellosi e presentato dall'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con la decisione 2007/848/CE della Commissione e con la decisione 2007/782/CE della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

1. È resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium* nelle galline ovaiole della specie *Gallus Gallus*, di seguito denominato Piano, secondo i criteri e le modalità delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Piano ha durata triennale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

3. Le regioni e province autonome, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

4. Le regioni e province autonome provvedono ad inviare al Ministero della salute entro il 15 marzo di ogni anno una relazione tecnico-finanziaria sull'andamento del piano, conformemente alle disposizioni emanate dal Ministero stesso.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio, alla regione nonché al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del piano.

Art. 2.

1. Per gli animali abbattuti e distrutti da parte del Servizio veterinario ufficiale nell'ambito di applicazione del piano a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010 è concessa al proprietario o al socciario un'indennità calcolata secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. Per avere diritto all'indennità di cui al comma 1, il campionamento dev'essere stato effettuato ufficialmente e secondo le modalità di cui all'allegato I.

3. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero della salute l'andamento del focolaio tramite il modello di cui all'allegato II.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Art. 4.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 2 febbraio 2008

Il Ministro: TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 304*

ALLEGATO I

Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus*

Approvato con Decisione 2007/848/CE

Anno 2008-2010

DATI SULL'EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA DELLA MALATTIA

Consistenza del patrimonio nazionale relativamente a galline ovaiole della specie *Gallus gallus*
(anno 2004)

REGIONE	N. ALLEVAMENTI SULLA BASE DEL NUMERO DI CAPI					
	1000-3000	3000-5000	5000-10000	10000-30000	>30000	>1000
Abruzzo	4	4	5	6	5	24
Basilicata	2	1	0	0	1	4
Calabria	17	7	13	9	4	50
Campania	5	6	8	9	22	50
Emilia Romagna	8	5	9	29	55	106
Friuli Venezia Giulia	2	5	0	6	7	20
Lazio	31	17	15	13	3	79
Liguria	5	0	3	2	1	11
Lombardia	15	10	21	52	103	201
Marche	8	11	8	14	6	47
Molise	2	0	0	6	1	9
Piemonte	9	8	23	31	19	90
Puglia	19	11	17	16	11	74
Sardegna	8	13	16	22	4	63
Sicilia	27	10	23	11	8	79
Toscana	6	3	5	7	6	27
Trentino Alto Adige (TN-BZ)	16	1	2	0	0	19
Umbria	3	3	8	4	6	24
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0
Veneto	6	4	17	47	61	135
TOTALE	193	119	193	284	323	1112

Prevalenza di infezione nei gruppi di galline ovaiole

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati dello studio relativo alla valutazione della prevalenza di *Salmonella* spp. in gruppi di galline ovaiole effettuato tra ottobre 2004 e settembre 2005 in ottemperanza alla Decisione 2004/665/CE.

Stato Membro	N. allevamenti campionati	<i>Salmonella</i> spp.			<i>S. Enteritidis</i> e/o <i>S. Typhimurium</i>		
		N. allevamenti positivi	prevalenza (%)	95% IC	N. allevamenti positivi	prevalenza (%)	95% IC
ITALIA	295	89	30,2	25,8-34,8	24	8,1	5,8-11,3
TOTALE EU	4581	1378	30,7	29,6-31,8	927	20,3	19,4-21,3

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Questo programma si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE 1168/2006, poiché la prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium stimata sulla base dei criteri previsti dalla Decisione 2004/665/CE, è risultata pari all'8%, questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e Typhimurium del 10% ogni anno, per i tre anni di applicazione. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 1168/2006, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'azienda. Le misure di controllo consistono nell'abbattimento o nella macellazione dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o Typhimurium e nella vaccinazione degli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava nel precedente ciclo un gruppo risultato positivo per *S. Enteritidis* e/o Typhimurium.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nelle galline ovaiole e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nelle galline ovaiole: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2004/665/CE. In Italia la prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2004/665/CE è risultata pari a 8.1% (95% IC 5.8-11.3).

L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole adulte della specie *Gallus gallus* in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1168/2006 deve essere una riduzione percentuale minima annuale di gruppi positivi di almeno il 10% se la prevalenza stimata nel precedente anno risultava inferiore al 10%.

L'obiettivo di questo programma è quindi di ridurre la prevalenza dall'8% al 7.2% nel primo anno; dal 7.2% al 6.5% nel secondo anno e dal 6.5% a meno del 6% nel terzo anno.

MISURE DEL PROGRAMMA

Il piano avrà durata triennale: 2008-2010

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento,
- l'abbattimento dei capi positivi,
- la macellazione dei capi positivi,
- la vaccinazione.

La vaccinazione dei gruppi di galline ovaiole per il controllo delle salmonelle non è obbligatorio in ottemperanza al Regolamento (CE) 1177/2006, ma consentito, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo

prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*; in ogni caso l'uso di vaccini vivi è vietato nelle galline ovaiole in fase di deposizione.

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nelle galline ovaiole è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Salmonellosi è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999).

Le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 i laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono essere accreditati.

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- **Regolamento (CE) n° 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri zoonotici specifici presenti negli alimenti
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- **Decisione 90/424/CEE** del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario
- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 24 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali
- **Decisione 2004/665/EC** della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaiole di *Gallus gallus*
- **Regolamento (EC) n°1168/2006**, del 31 luglio 2006, che applica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento CE n. 1003/2005
- **Regolamento (CE) n° 1177/2006**, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame

- **Decisione 2007/848/CE** della Commissione, del 11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus*

Norme nazionali

- **Decreto Legislativo n° 191** del 4 aprile 2006 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
- **DM 4 novembre 1999**, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario

Norme regionali

- Norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli

Norme relative agli alimenti per animali

- **Regolamento CE n° 183/2005**, del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi
- **Piano Nazionale 2007** di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA 2007) e successivi aggiornamenti

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA: NORME GENERALI

Disposizioni del T.U.L.L.SS. per evitare la diffusione di malattie infettive

In accordo all'art.264 del T.U.L.L.SS., i veterinari, i possessori e i detentori di animali domestici devono comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi malattia infettiva degli animali identificata o sospetta.

L'art. 1 del DPR 320/54 include anche la salmonellosi delle diverse specie animali tra le malattie infettive che richiedono l'applicazione di specifici provvedimenti.

Inoltre l'art.2 del sopra citato regolamento richiede l'immediata notifica di qualsiasi caso, anche se non ancora confermato, attribuibile alle malattie infettive elencate nell'art. 1.

I veterinari devono comunicare all'Autorità competente l'esito delle analisi di laboratorio eventualmente effettuate nei casi sospetti di malattia infettiva.

CONTROLLI UFFICIALI

Negli allevamenti delle specie animali sensibili i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.

Durante la visita devono essere eseguiti i seguenti controlli:

Controlli documentali (registri)

- Movimenti di
 - a) animali (dichiarazione relativa all'origine degli animali in accordo all'art. 31 del DPR 320/54)
 - b) personale
 - c) automezzi
 - d) materiali e apparecchiature

- Mortalità degli animali
Valutazione dell'andamento della mortalità degli animali considerando il registro aziendale

- Impiego di farmaci e/o alimenti medicati
Trattamenti non programmati

Controlli gestionali

- Controllo della disponibilità e corretta applicazione delle procedure di pulizia e disinfezione su:
 - a) veicoli che entrano e che escono dall'azienda;
 - b) pavimenti e superfici disinfettabili
 - c) apparecchiature (carrelli, nastri trasportatori, ecc.)
- Controllo della presenza di adeguata strumentazione per la pulizia e la disinfezione
- Controllo del corretto utilizzo di zone "buffer" per il personale che entra in azienda

Controlli sanitari

- Sorveglianza di uno o più dei seguenti punti
 - a) andamento della mortalità
 - b) calo della ovodeposizione.

L'esito dell'ispezione deve essere ufficializzato in appositi documenti

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 in Italia è obbligatoria l'anagrafe nazionale degli allevamenti avicoli.

Alle Regioni è affidato il compito di mantenere aggiornata l'anagrafe degli allevamenti avicoli. I Servizi Sanitari Locali devono informare le Regioni di qualsiasi variazione (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti di riproduttori e agli incubatoi nell'area di competenza.

NORME DI BIOSICUREZZA

- I locali (capannoni) devono avere:
 - a) pavimenti in cemento o pavimenti di materiali che possano essere efficacemente puliti e disinfettati
 - b) pareti e soffitti pulibili
 - c) apparecchiature che possano essere efficacemente pulite e disinfettate
 - d) reti anti-passero fatta eccezione per i capannoni con recinti esterni

I capannoni devono essere forniti di adeguati dispositivi di chiusura

- Inoltre tutti gli allevamenti devono essere forniti di
 - a) barriere all'entrata per evitare l'ingresso non controllato dei veicoli (cancelli o sbarre)
 - b) i capannoni devono essere situati all'interno di una zona recintata perfettamente protetta da una rete metallica alta almeno 1,50 m e posizionata a 10 metri di distanza dai capannoni. Questa distanza può essere ridotta se non vi sono altre aziende avicole nella stessa zona
 - c) aree ben mantenute, che possano essere efficacemente pulite e disinfettate, destinate al carico e allo scarico di materiali e animali
 - d) i capannoni di nuova costruzione destinati all'allevamento delle ovaiole devono essere forniti di un sistema per il carico degli alimenti dall'esterno della recinzione

- e) una superficie di un metro attorno al perimetro esterno del cannone dovrà essere mantenuta pulita
- f) le aree in cui vengono stoccati i materiali di lavoro (lettiera, strumenti meccanici, ecc.) devono essere protette
- g) all'entrata di ogni allevamento deve essere allestita una zona filtro equipaggiata con una doccia, lavandini e detergenti. Devono essere forniti calzari e camici così come devono essere disposti cartelli che proibiscano l'accesso ai visitatori
- h) la strumentazione (i montacarichi, i badili, i nastri trasportatori, l'apparecchiature utilizzata per il carico, ecc.) deve essere utilizzata esclusivamente in un allevamento
- i) deve essere destinata un'area per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti

Norme operative

- L'allevatore deve
 - a) proibire l'accesso ai visitatori
 - b) assicurare che possano entrare nell'area attorno all'allevamento esclusivamente autocarri direttamente collegati con le attività dell'azienda e solamente dopo accurate operazioni di pulizia e disinfezione
 - c) registrare ogni movimento in entrata e in uscita dall'allevamento di personale, animali, strumentazione e veicoli
 - d) vietare al personale di detenere volatili propri.
- Per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto delle uova deve essere utilizzato esclusivamente materiale di confezionamento monouso oppure materiale che possa essere pulito e disinfettato.
- L'allevatore deve controllare che i veicoli che trasportano gli alimenti per gli animali e gli altri veicoli che entrano all'interno della recinzione dell'area dell'allevamento sia stati puliti e disinfettati.

PULIZIA E DISINFEZIONE

- I capannoni e la strumentazione impiegata deve essere pulita e disinfettata dopo ogni ciclo produttivo.
- Gli animali possono essere immessi in allevamento dopo almeno 1 settimana dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione.

ANIMALI MORTI

- Per quanto riguarda lo stoccaggio degli animali morti devono essere disponibili adeguate celle refrigerate e le carcasse devono essere consegnate ad un impianto di rendering autorizzato al termine di ogni ciclo produttivo.
- In deroga a quanto stabilito nel punto precedente, le carcasse posso essere caricate durante il ciclo produttivo nel caso di mortalità eccezionalmente elevata.
- Questi allevamenti devono installare celle refrigerate che permettano di raccogliere le carcasse ad intervalli superiori ad un mese.

LETTIERA E POLLINA

- Nel caso in cui la lettiera e la pollina debbano essere trasformati in compost, questo deve essere tenuto in allevamento in maniera adeguata come previsto dalla normativa vigente. Quando questo non è realizzabile essi devono essere inviati a impianti autorizzati per il trattamento.

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dello stabilimento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione del laboratorio che esegue le analisi e dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo dev'essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni.

CONTROLLO DELLA MALATTIA

1) Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di galline ovaiole adulte della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 2160/2003. Sono esclusi gli allevamenti con meno di 250 capi.

2) Monitoraggio nei gruppi di galline ovaiole

2.1 Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di galline ovaiole devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale.

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno ogni 15 settimane, a partire da quando le galline ovaiole hanno un'età di 24 ± 2 settimane.

Il primo campionamento dovrà in ogni caso essere effettuato sui pulcini di un giorno all'arrivo.

Il campionamento ufficiale dovrà avvenire almeno:

- (a) in un gruppo per anno per azienda in aziende con almeno 1000 capi. Questo campionamento deve avvenire non prima di 9 settimane dalla data prevista di macellazione del gruppo;
- (b) in animali di età di 24 ± 2 settimane per i gruppi ospitati in capannoni in cui erano alloggiati animali risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* durante il ciclo precedente;
- (c) in ogni caso di sospetta infezione da *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* a seguito di indagine epidemiologica in corso di focolaio di tossinfezione alimentare in ottemperanza all'art. 8 della Direttiva 2003/99/CE;
- (d) in tutti gli altri gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* in un gruppo dell'azienda;
- (e) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno, e comunque per conferma nei casi di positività in autocontrollo.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

2.2 Protocollo di campionamento

Al fine di ottimizzare la sensibilità del campionamento, devono essere prelevati sia materiale fecale che ambientale come di seguito descritto nei punti (a) e (b).

(a) Nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di almeno 150 grammi l'uno, eventualmente dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto.

(b) nei gruppi allevati a terra devono essere prelevate le feci utilizzando due paia di sovrascarpe.

In caso di campione ufficiale l'Autorità Competente dovrà inoltre procedere a raccogliere in un contenitore da 250 ml almeno 100 grammi di polvere da luoghi del capannone particolarmente polverosi. Se la polvere non è presente in quantità sufficiente dovrà essere prelevato un ulteriore campione da 150 grammi di feci fresche o un ulteriore paio di sovrascarpe.

Nel caso di campionamento ai punti 2.1(b), (c) e (d), l'Autorità Competente dovrà provvedere ad effettuare ulteriori indagini, se ritenuto appropriato, a garanzia che il gruppo campionato non sia stato sottoposto a trattamento con antimicrobici tale da poter inficiare il risultato dell'analisi.

Se non è stata identificata la presenza di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* ma viene accertato l'uso di antimicrobici o inibitori di crescita batterica il gruppo deve essere considerato positivo ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo comunitario.

3) Esame dei campioni

3.1 Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003) lo stesso giorno del campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

3.1.1 Campioni di sovrascarpe

(a) le due paia di sovrascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste entrambe in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 3.2

3.1.2 Altro materiale fecale e campioni di polvere

(a) le feci prelevate devono essere raggruppate in un unico pool e omogenate accuratamente; un sub campione da 25 grammi deve essere prelevato per l'analisi

(b) al sub-campione da 25 grammi devono essere addizionati 225 ml di APT precedentemente a temperatura ambiente

(c) l'analisi del campione deve avvenire come descritto al punto 3.2.

3.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è l'Annex D della ISO 6579(2007), e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo. Il terreno semisolido deve essere incubato a $41,5 \pm 1$ °C per $2 \times (24 \pm 3)$ ore.

3.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibioticoresistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà seguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento.

Tutti i ceppi verranno successivamente inviati al Laboratorio Nazionale di Riferimento, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.

I ceppi conservati presso il laboratorio Nazionale di Riferimento saranno a disposizione del Laboratorio Nazionale di Riferimento per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibioticoresistenza.

3.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo con EN/ISO 16140/2003.

NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale. Inoltre dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*.

I dati relativi agli isolamenti di altri sierotipi devono essere trasmessi da parte delle ASL ogni tre mesi al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi.

MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora venga isolata in un gruppo di galline ovaiole una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica e trasmettere i dati su base trimestrale al Servizio Veterinario Regionale di competenza e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* devono essere applicate le seguenti misure:

1. se riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale, deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario. Dopo la notifica il Servizio Veterinario deve applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento.
2. se è confermata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1774/2000, o in alternativa possono essere destinati alla macellazione. In ogni caso le uova prodotte devono essere distrutte o trattate termicamente in accordo a quanto previsto dal D.Lvo. 65/93, fino all'eliminazione del gruppo. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione.
In seguito al riscontro di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.

3. se la positività è riscontrata in galline ovaiole in fase di deposizione, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, fino a conferma ufficiale della presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, le uova devono essere distrutte o trattate termicamente in accordo a quanto previsto dal D.Lvo. 65/93.
Inoltre opportune misure sanitarie devono essere intraprese in azienda al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione.
4. Dopo la macellazione o distruzione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*, il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo avere applicato quanto previsto dal capitolo disinfezione degli ambienti.

MACELLAZIONE DEI GRUPPI INFETTI

Gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere inviati al macello in vincolo sanitario. Il veterinario ufficiale dispone che la macellazione degli animali infetti avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Le carcasse verranno esitate al consumo solo dopo esito negativo della ricerca di salmonella e residui.

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno una settimana prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità di seguito descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento è sospeso nel caso in cui si manifesti una positività per *Salmonella* spp. La revoca sarà mantenuta fino alla conferma ufficiale della tipizzazione.

Se il campione analizzato confermerà la presenza di *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium*, l'accreditamento sarà revocato e il gruppo positivo verrà abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

Il ripopolamento dello stesso capannone potrà essere autorizzato dai servizi Veterinari dopo le avvenute operazioni di pulizia e disinfezione e in ogni caso solo dopo il risultato negativo degli esami microbiologici ambientali.

RISULTATI E REPORTISTICA

Al fine di verificare l'andamento del piano ed il raggiungimento dell'obiettivo comunitario i dati relativi alle indagini effettuate dall'Autorità Competente devono essere resi disponibili dai Servizi Veterinari regionali su richiesta secondo forma e modalità previste dal Ministero della Salute. Per facilitare la raccolta delle informazioni il Ministero della Salute ha elaborato una scheda raccolta dati che dovrà essere compilata a cura del veterinario prelevatore al momento del campionamento ufficiale e conservata unitamente all'esito dell'indagine di laboratorio (anche in caso di esito negativo).

In ogni caso l'isolamento di *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale ed inoltre dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*.

I dati relativi agli isolamenti di altri sierotipi devono essere trasmessi da parte delle ASL ogni tre mesi al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi.

A garanzia che l'Autorità Competente venga messa nelle condizioni di effettuare i campionamenti ufficiali secondo la tempistica di cui al punto 2.1 sarà cura del proprietario dello stabilimento o del veterinario aziendale di trasmettere ai Servizi Veterinari competenti la data di accasamento di nuovi gruppi e il calendario dei controlli previsti.

Tutti i documenti menzionati in questo piano devono comunque essere conservati per almeno tre anni

Allo scopo di verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario un gruppo di galline ovaiole deve essere considerato positivo quando viene identificata la presenza di *S. Typhimurium* e/o *Enteritidis* (diverse da ceppi vaccinali) in uno o più campioni prelevati dallo stesso gruppo. I gruppi positivi identificati come tali in diverse occasioni devono essere riportati come positivi una sola volta.

INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della L.218/88 per gli animali abbattuti e distrutti è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Qualora l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili, (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un'indennità pari all'80% del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Il costo della vaccinazione cui sono sottoposti gli animali che andranno a ripopolare il capannone nel quale precedentemente era stato identificato un gruppo positivi verrà rimborsato.

**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium
nelle Galline Ovaiole della specie *Gallus gallus* 2008-2010**

DATI ALLEVAMENTO

1. Azienda AUSL:		2. Codice allevamento:	
		□□□ □□ □□□	
3. Ragione sociale			
4. Via, numero:			
5. Comune:			6. Sigla Provincia:
6. Numero capannoni dell'allevamento:		7. Numero di gruppi presenti nell'allevamento a piena capacità:	8. Numero di galline ovaiole presenti nell'allevamento a piena capacità:
9. Numero di gruppi presenti nell'allevamento al momento del campionamento:		10. Numero di galline ovaiole presenti nell'allevamento al momento del campionamento:	
11. Modalità di allevamento ¹ :			
<input type="checkbox"/> In gabbia <input type="checkbox"/> A terra <input type="checkbox"/> All'aperto <input type="checkbox"/> Biologico			

12. MOTIVO DEL PRELIEVO: CONTROLLO UFFICIALE

- a) Controllo routinario (almeno un gruppo all'anno per azienda con almeno 1000 animali)
- b) Controllo gruppo di ovaiole dell'età di 24 ± 2 settimane ospitate in capannone in cui era stata isolata precedentemente *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*
- c) Controllo in caso di sospetta infezione da *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* sulla base dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare²
- d) Controllo su tutti gli altri gruppi dell'allevamento nel caso *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* siano state individuate in un gruppo dell'azienda
- e) Controllo nel caso in cui l'Autorità Competente lo ritenga appropriato³
- f) Controllo di conferma a seguito di positività per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* in autocontrollo
- g) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*

NOTE:

LA PRESENTE SCHEDA, INSIEME AGLI ESITI DI LABORATORIO, DEVE ESSERE CONSERVATA DAL SERVIZIO VETERINARIO LOCALE PER UN PERIODO MINIMO DI TRE ANNI.

¹ Possibile risposta multipla

² Allegare alla presente scheda il documento relativo all'indagine epidemiologica

³ Allegare nota in cui viene esplicitato il motivo dell'accertamento

**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium
nelle Galline Ovaiole della specie *Gallus gallus* 2008-2010**

DATI GRUPPO CAMPIONATO

13. Identificativo del capannone campionato:	14. Identificativo del gruppo campionato:	15. Numero di galline del gruppo campionato presenti al momento del campionamento ⁴ :
16. Modalità di allevamento del gruppo campionato ⁵ : <input type="checkbox"/> In gabbia <input type="checkbox"/> A terra <input type="checkbox"/> All'aperto <input type="checkbox"/> Biologico		
17. Et� delle galline del gruppo campionato (in settimane):	18. Data di prelievo:	
19. Et� presunta delle galline al momento della macellazione (in settimane):		
20. Gli animali del gruppo campionato sono stati vaccinati? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	21. Nome vaccino ⁶ :	
22. Sono stati usati antimicrobici nelle ultime 2 settimane negli animali del gruppo campionato? <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO		21bis. Data ultima vaccinazione ⁷ :
23. Se s�, specificare il nome degli antimicrobici usati: 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6.....		
24. In caso di controllo ambientale, indicare la data dell'avvenuta pulizia e disinfezione:	24bis. In caso di controllo ambientale, indicare la data prevista di accasamento del nuovo gruppo:	

Formattato

DATI CAMPIONE

25. Tipo di campione ⁸ :	
<input type="checkbox"/> Pool di feci fresche	N° _____
<input type="checkbox"/> Soprascarpe	N° _____
<input type="checkbox"/> Polvere	N° _____
<input type="checkbox"/> Altro _____	N° _____
26. Tamponi ambientali ⁹ :	
	N° _____
27. Esami richiesti	
<input type="checkbox"/> Ricerca <i>Salmonella</i>	<input type="checkbox"/> Ricerca inibenti

Nome del prelevatore _____ Numero di telefono _____

Firma _____ Data ____/____/____

Timbro _____

⁴ Il numero di animali presenti   pari a "0" in caso di motivo del prelievo "g"; in questo caso non vanno compilati i campi 17,19,20,21,22,23,25.

⁵ Possibile una sola risposta.

⁶ Compilare se la risposta nel campo 20   "s ".

⁷ Per gli animali allevati in gabbia: 2 pool di feci fresche da almeno 150 grammi l'uno; per gli animali allevati a terra e all'aperto: 2 paia di soprascarpe; per tutti i tipi di allevamento: 100 grammi di polvere, se possibile; se non   possibile prelevare sufficiente quantit  di polvere, effettuare un ulteriore campione di feci o di soprascarpe.

⁸ Compilare in caso di motivo del prelievo "g".

ALLEGATO II

DATI DA TRASMETTERE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO A SEGUITO DI CONFERMA DI FOCOLAIO DI SALMONELLOSI DA S. ENTERITIDIS E TYPHIMURIUM NELLE GALLINE OVAIOLE DELLA SPECIE GALLUS GALLUS

Regione.....

Provincia.....

ASL.....Distretto.....

N. Telefono.....N. Fax.....

Dirigente del Servizio.....

Veterinario responsabile.....

Comune sede dell'azienda.....

Località.....

Data conferma.....

Totale animali presenti in azienda.....

Unità epidemiologiche e relativa consistenza.....

N. animali abbattuti (età).....

N. pulcini di un giorno abbattuti.....

N. animali macellati (età).....

Data abbattimento o macellazione.....

N. uova distrutte.....

Disinfezioni effettuate.....

Vaccinazioni effettuate per il ripopolamento di capannoni positivi.....

08A02215